

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
in Psicoterapia Psicodinamica Breve [PPB – Modena]
Codice MIUR 294
DM del 31 ottobre 2012 (G.U. n° 267 del 15 novembre 2012).

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art.8, comma 4b del regolamento n. 509/1998)

TRA

Istituto MEME s.r.l. – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica Breve [PPB – Modena] con sede legale in Modena via Elia Rainusso n° 144, CF 03009460365, nella persona del suo legale rappresentante, Molinari Fabio nato a Carpi (MO) il 19/11/1982 CF MLNFBA82S19B819V residente a Carpi (MO) via E. Torricelli n° 8.

E

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova con sede legale in Mantova (MN) cap 46100 STRADA LAGO PAIOLO, 10 codice fiscale / partita IVA 02481840201, Pec: protocollo generale@pec.asst-mantova.it, d'ora in poi denominata "Ente o Soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Anna Gerola nata a Moglia (MN) il 08.02.1963, domiciliato per la carica presso la sede medesima.

PREMESSO CHE

L'art.3 della legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno 100 (cento) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazione di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. (circolare MIUR, prot. N. 2563 del 29.5.2008) prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art.8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Il soggetto ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/ ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 3 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'art.1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art.18 comma 1, lettera d della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale; per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, ect.), con specifica finalizzazione dell'attività psicoterapeuta e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla normativa UE in materia di protezione dei dati personali GDPR 679/2016 e dalla L n. 196/2003.
- ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Etico dell'Azienda e nel Codice di Comportamento adottato dalla medesima ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013.

Il tirocinante e il Tutor referente della Scuola si impegnano a compilare e sottoscrivere i moduli forniti dal soggetto ospitante che rappresentano condicio sine qua non per l'autorizzazione all'inizio dell'attività di tirocinio.

ART. 5

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia Psicodinamica breve [PPB – Modena] assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi, siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

Il tirocinante e il Tutor referente della Scuola si impegnano a compilare e sottoscrivere i moduli forniti dal soggetto ospitante che rappresentano condicio sine qua non per l'autorizzazione all'inizio dell'attività di tirocinio.

- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore, il quale comunica l'evento agli Istituti Assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore);

- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

Il soggetto ospitante, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., garantisce al tirocinante un'informazione sui rischi, garantisce altresì, la fornitura dei dispositivi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, considerando il tirocinante alla stregua del proprio personale strutturato con mansione equivalente.

ART. 7

L'Azienda/Ente ospitante si impegna a rilasciare certificato di avvenuto tirocinio su carta intestata entro il termine dello stesso su richiesta del tirocinante.

ART. 8

La convenzione entra in vigore dalla data di ultima sottoscrizione e ha durata di anni 3. Il rinnovo deve essere espressamente concordato e darà luogo alla stipula di nuova convenzione.

L'eventuale recesso dovrà essere comunicato con 3 mesi di anticipo.

ART. 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART.10

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art.16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.p.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt.5, comma e 39 del D.P.R. n.131/1986.

Eventuali spese per imposta di bollo rimangono a carico del Soggetto Promotore.

ART.11

Le parti dichiarano di aver provveduto, reciprocamente, a fornire le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito per brevità semplicemente "GDPR") in merito ai dati personali che vengono trattati nell'ambito del

presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali degli interessati destinatari delle attività didattico-formative di cui alla presente Convenzione (di seguito anche solo gli interessati), si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, come modificato, e dal Regolamento U.E. 679/2016.

Ciascuna parte raccoglie e tratta i dati degli interessati ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico dalla Convenzione e/o dalla relativa normativa applicabile (normativa in materia di formazione: specialistica, tirocini, etc.).

Il soggetto ospitante, in qualità di titolare dei dati personali -anche di natura particolare- riferiti ad altri soggetti interessati si impegna a istruire ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento europeo 2016/679 e 2-quaterdecies del Decreto Legislativo 196/2003 lo studente quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenze durante lo svolgimento del tirocinio.

Le Parti riconoscono la prevalenza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali rispetto a qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto con essa. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana ed eurounitaria applicabile in materia.

ART. 12

La convenzione è soggetta ad imposta di bollo con onere a carico dell'Ente promotore (Istituto MEME s.r.l.) che vi provvede in modo straordinario (art. 12 del D.P.R. n. 642/1972). Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2 Tariffa parte II allegata al D.P.R. n.131/1986 a cura e spese della parte richiedente.

ART. 13

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente convenzione è competente a decidere il Foro di Mantova.

Letto, approvato e sottoscritto

Data della sottoscrizione

Per Istituto MEME s.r.l., Dott.	Per ASST Mantova, Dott.sa Anna Gerola
---	--

